

lì, 10 ottobre 2019

Spett.li Comuni
Ai Sig.ri **Sindaci/Presidenti**
Ai **Direttori /Segretari generali**
Ai **Responsabili UTC / Gare e Contratti**
Loro Indirizzi

Oggetto: Sentenza TAR Lecce e imputazione del corrispettivo

È stato pubblicato il [dispositivo di sentenza Tar Lecce 1529](#) che si è espresso contro l'imputazione del corrispettivo a carico dell'aggiudicatario nella gara indetta dal Comune di Lizzanello.

Naturalmente, tale pronuncia è **vincolante esclusivamente per il procedimento specifico** della gara e in nessun modo può incidere nei principi generali dell'Ordinamento.

Inoltre, la pronuncia non può mettere in discussione una Sentenza del massimo livello della Giustizia Amministrativa che, al contrario, ne riconosce la piena legittimità. Ed è per questo che proporremo ricorso per l'annullamento della stessa avanti al Consiglio di Stato che potrà confermare la precedente sentenza 3042/2014, che appunto ne aveva sancito la legittimità, ovvero innovare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Si ricorda che sul punto l'Assemblea dei Soci ha, fin da subito, previsto tre modalità di imputazione del corrispettivo, a scelta dell'Ente Socio: a carico dell'aggiudicatario, sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso, ovvero sul quadro economico.

Tranne che per la gara oggetto della Sentenza del TAR Lecce, dunque, restano valide tutte le modalità, su parere conforme di tutti i nostri legali. Pertanto, non incorrono in NESSUNA CONSEGUENZA tutte le procedure di gara indette dagli associati attraverso il supporto della struttura ASMECOMM. A riguardo si ribadisce che:

- in nessun caso il corrispettivo richiesto riguarda l'utilizzo della piattaforma telematica, giusta applicazione dell'art. 41, comma 2-bis del D.Lgs. n.50/2016;
- il corrispettivo per i servizi di committenza riguarda esclusivamente le attività ausiliarie di consulenza e preparazione della procedura (art. 3, comma 1, lett. m, punti 2 e 3 del Codice) realizzati dall'Ufficio Gare e dei servizi ad esso correlati, tra cui supporto tecnico, consulenza legale, tutela legale gratuita ecc;
- il corrispettivo per i servizi aggiuntivi, se richiesto in determina, in nessun caso rientra nel computo dell'1% ma è sempre oggetto di distinta imputazione sul Quadro Economico dell'intervento (art. 3, comma 1, lett. m, punto 4 del Codice).

Pertanto, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, si conferma la validità delle modalità di imputazione del corrispettivo suindicate, a scelta dell'Ente associato, restando confermata la gratuità della piattaforma telematica e l'imputazione "extra" dei costi della commissione giudicatrice. Utilmente su asmecomm.it/repository le tre bozze di determina.

In ogni caso, per le Stazioni Appaltanti i servizi continueranno a non rappresentare oneri aggiuntivi ai fondi stanziati per gli interventi, ma saranno imputati alle spese di gara direttamente portandole a rendicontazione (per le gare finanziate con fondi europei) o nei limiti delle economie di gara (per le gare finanziate con risorse proprie dell'Ente) nella misura in cui se ne determini la capienza (maggiore dell'1%).

Cordiali saluti.

Amministratore delegato
Dott. Michele Iuliano
